

#MooreWeeklyInsight - 02.04.2021

IL CREDITO DI IMPOSTA SUI BENI STRUMENTALI NUOVI: LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

L'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo.

Di seguito si offre una panoramica delle principali novità introdotte.

I DESTINATARI DEL BONUS INVESTIMENTI

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono escluse dall'agevolazione:

- le imprese in stato di crisi;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

I BENI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE E QUELLI ESCLUSI

Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti in beni strumentali nuovi che la norma suddivide, in base alla tipologia dei beni acquisiti, in tre categorie:

- beni materiali "Industria 4.0" funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- beni immateriali "Industria 4.0", ossia software, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0";
- beni ordinari.

Rimangono invece esclusi dal bonus gli investimenti riguardanti:

- i veicoli ed altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SECONDO LA TIPOLOGIA DI BENI AGEVOLABILI

L'entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell'anno in cui si effettua l'investimento.

Beni ordinari

Per i beni strumentali "ordinari", cioè diversi da quelli ricompresi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016, il credito d'imposta - spettante anche ad esercenti arti o professioni - è riconosciuto nelle seguenti misure:

- in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), **10%** del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al **15%** per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017);
- in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), **6%** del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni materiali Industria 4.0

Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

- **50%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
- in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Beni immateriali 4.0

Per i beni immateriali - come software, piattaforme ed applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla legge n. 232/2016, integrato dalla legge di bilancio 2018), non c'è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d'imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Modalità di utilizzazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti oppure di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0. Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni "ordinari".

Per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" (diversi da Transizione 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Caratteristiche fiscali

Il bonus:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;

- non è soggetto alle restrizioni dettate dall'articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l'anno 2020), dall'articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall'articolo 31, DI n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);
- deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d'imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise
- è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Adempimenti

Chi fruisce del credito d'imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espreso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo "**beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 - 1063, Legge 178 del 30.12.2020**"). Su questo punto, l'Agenzia delle Entrate (con riferimento all'analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha chiarito nella sua risposta n. 438 del 5/10/2020, che esiste la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura;
- per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante).

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Moore Professionisti Associati
Via Edmondo De Amicis, 53
20123 Milano - Italy
Info@moorepa.it
Moorepa.it